

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975 ⁽¹⁾]

A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.326.2011.TREATIES-2 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 13 settembre 2012 per tutte le parti contraenti

Articolo 1, lettera q)

Sostituire «riconosciuta» con «autorizzata».

Articolo 1, lettera q)

Questa modifica non riguarda la versione italiana ⁽²⁾.

Articolo 1, lettera q)

Dopo l'articolo 1, lettera q), inserire la seguente nuova lettera r):

- «r) “organizzazione internazionale”, un'organizzazione autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell'efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale.»

Articolo 8, paragrafo 1

Modificare il paragrafo 1 come segue:

«1. L'associazione garante s'impegna a pagare fino all'importo massimo garantito dei dazi e delle tasse all'importazione o all'esportazione, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali della parte contraente in cui è stata accertata un'irregolarità, in correlazione con un'operazione TIR, che comporti una richiesta nei confronti dell'associazione garante. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debtrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.»

Articolo 8, paragrafo 7

Cancellare il testo del paragrafo 7.

Articolo 10, paragrafo 2

Sostituire «un paese» con «una parte contraente».

Articolo 11, paragrafo 1

Modificare il paragrafo 1 come segue:

- «1. In caso di non appuramento di un'operazione TIR, le autorità competenti:
- a) notificano il non appuramento al titolare del carnet TIR, all'indirizzo indicato sul carnet;
 - b) notificano il non appuramento all'associazione garante.

⁽¹⁾ Versione consolidata pubblicata nella decisione 2009/477/CE del Consiglio (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Questa modifica interessa solo le versioni inglese e francese, la versione russa rimane invariata.

Le autorità competenti notificano l'informazione all'associazione garante entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte di tali autorità oppure entro un termine di due anni, qualora l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente.»

Articolo 11, paragrafo 1

Dopo il paragrafo 1 inserire il seguente nuovo paragrafo 2:

«2. Qualora il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di presentare la richiesta all'associazione garante.»

Articolo 11, paragrafo 2

Rinumerare i paragrafi 2 e 3 che diventano paragrafi 3 e 4.

Articolo 11, nuovo paragrafo 3

Modificare il paragrafo 3 come segue:

«3. La richiesta di pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all'associazione garante non prima di tre mesi e non oltre due anni dalla data in cui è stato notificato all'associazione che l'operazione TIR non è stata appurata ovvero che l'attestazione di termine dell'operazione TIR è stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che durante il succitato termine di due anni sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale.»

Articolo 11, nuovo paragrafo 4

Sostituire il vigente testo con il seguente:

«4. L'associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.

5. Gli importi versati sono restituiti all'associazione garante allorché, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprova, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all'operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale.»

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3

Sostituire «autorità doganali» con «Parti contraenti».

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.5

Sostituire «Qualora venga richiesta la garanzia» con «Qualora venga inviata una richiesta di pagamento all'associazione garante».

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.7

Sopprimere la nota esplicativa 0.8.7.

Allegato 6, nota esplicativa 0.10

Rinumerare la nota esplicativa 0.10 che diventa nota esplicativa 0.10-1.

Allegato 6, nota esplicativa 0.10-1

Dopo la nota esplicativa 0.10-1 *inserire* la seguente nuova nota esplicativa 0.10-2:

«0.10-2 L'espressione "o l'operazione non sia stata effettivamente terminata" comprende i casi in cui l'attestazione di termine dell'operazione è stata falsificata.»

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-1

Sostituire il vigente testo con il seguente:

«0.11-1 Le modalità di notifica per iscritto sono disciplinate dalla legislazione nazionale.»

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-2
Sostituire il vigente testo con il seguente:

«0.11-2 I tentativi delle autorità competenti di esigere il pagamento da parte delle persone tenute al pagamento devono, come minimo, includere l'invio della richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR al suo indirizzo indicato sul carnet, o alle persone tenute al pagamento, se diverse dal titolare, determinate conformemente alla legislazione nazionale. La richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR può avvenire congiuntamente alla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.»

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-3
Sostituire il vigente testo con il seguente:

«0.11-3-1 Nel decidere se rilasciare o meno le merci o il veicolo, le autorità competenti non devono, avendo a disposizione altri mezzi giuridici per tutelare gli interessi di cui sono responsabili, essere influenzate dal fatto che l'associazione garante è responsabile del pagamento dei dazi, delle tasse e degli interessi di mora dovuti dal titolare del carnet.

0.11-3-2 Le autorità competenti possono informare l'associazione garante che sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti l'obbligo di pagamento. In ogni caso, le autorità competenti informano l'associazione garante in merito a tali procedimenti che possono concludersi dopo il termine di due anni prima della scadenza di detto termine.»

Allegato 6, nota esplicativa 0.11-4
Aggiungere la seguente nuova nota esplicativa 0.11-4:

«0.11-4 Se a un'associazione garante viene chiesto, nel rispetto della procedura fissata al presente articolo, di versare gli importi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, ed essa non ottempera entro il termine di tre mesi prescritto dalla convenzione, le autorità competenti possono richiedere il pagamento delle somme in questione sulla base dei regolamenti nazionali, poiché in questi casi l'elemento fondamentale è la mancata esecuzione di un contratto di garanzia sottoscritto dall'associazione garante in virtù della legislazione nazionale. Tale termine si applica anche nel caso in cui l'associazione garante, al ricevimento della richiesta, consulti l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito alla sua posizione sulla richiesta.»

Allegato 6, nota esplicativa 0.28
Rinumerare la nota esplicativa 0.28 che diventa nota esplicativa 0.28-1.
Dopo la nota esplicativa 0.28-1 inserire la seguente nuova nota esplicativa 0.28-2:

«0.28-2 Il presente articolo prevede che la conclusione di un'operazione TIR sia subordinata all'immissione delle merci in un altro regime doganale o in un altro sistema di controllo doganale. Ciò comprende lo sdoganamento delle merci a fini di consumo interno (totale o soggetto a determinate condizioni), il trasferimento oltre frontiera in un paese terzo (esportazione), o in una zona franca, o il deposito delle merci in un luogo autorizzato dalle autorità doganali in attesa della dichiarazione per un altro regime doganale.»
